



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Ministro dell'interno

Oggetto: Persone di minore età a bordo della nave Sea Watch 3 in acque territoriali italiane

In relazione alla segnalata presenza di persone di minore età nelle acque territoriali italiane a bordo della nave Sea Watch 3, già oggetto della nota inviata lo scorso 25 gennaio 2019 al Comandante generale della Capitaneria di Porto e al Capo del Dipartimento delle libertà civili e immigrazione del Ministero dell'interno, preso atto del protrarsi della situazione,

SI EVIDENZIA CHE:

- la Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata ed eseguita in Italia con legge n. 176/1991 ("Convenzione di New York"), prevede che "*Gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica*" (art. 2);
- tali diritti trovano fondamento nella Costituzione italiana che richiama l'attuazione del principio di solidarietà e di protezione dell'infanzia e della gioventù (art. 31);
- la legge italiana stabilisce il divieto di respingimento "in nessun caso" dei minori stranieri non accompagnati (art. 3 della legge n. 47/2017 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati);
- le fonti normative internazionali, europee ed interne stabiliscono il diritto delle persone di minore età ad un'adeguata accoglienza;
- vige la presunzione di minore età e che quest'ultima può essere superata solo ed esclusivamente in presenza di fondati dubbi, attraverso la procedura multidisciplinare prevista ai sensi dell'art. 19bis del decreto legislativo n. 142/2015, così come integrato dall'art. 5 della legge n. 47/2017;

Via di Villa Proffe, 6 - 00196 Roma



- la minore età si presume anche nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l'età;
- questa Autorità di garanzia ha il compito di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione di New York, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, nonché di segnalare al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (articoli 1 e 3 della legge n. 112/2011).

Tutto ciò premesso, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza:

SEGNALA CHE:

- la condizione di vulnerabilità delle persone di minore età deve essere tutelata immediatamente e adeguatamente nel rispetto della legge interna e delle norme internazionali vigenti;
- il rispetto dei diritti consacrati nella Convenzione di New York – diritto all'uguaglianza (art. 2), alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo (art. 6), alla famiglia (art. 8), alla salute (art. 24) all'educazione (art. 28) – passa anche attraverso l'efficace attuazione del divieto di respingimento e di espulsione, nonché attraverso un'adeguata accoglienza (valutazione del superiore interesse del minore da effettuare caso per caso, identificazione, ascolto, nomina del tutore, ricongiungimento e affidamento familiare, inclusione);
- la presunzione di minore età può essere superata solo in presenza di fondati dubbi e sulla base di una procedura attivata su impulso della procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni e disciplinata all'art. 19bis del decreto legislativo n. 142/2015, così come integrato dall'art. 5 della legge n. 47/2017;
- per l'effetto tali diritti devono essere immediatamente garantiti alle persone di minore età presenti nelle acque territoriali italiane, attraverso lo sbarco e le procedure di accoglienza previste dall'art. 5 della legge n. 47/2017 (identificazione, ascolto, nomina del tutore, ricongiungimento, affidamento familiare, inclusione).

Filomena Albano